



Regolamento sulle procedure di chiamata dei Professori di prima fascia in attuazione dell'art. 18 della legge 240/2010

(emanato con D.D. 114/2011 del 17 novembre 2011)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di chiamata dei professori di prima fascia presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane.

Articolo 2 - Attivazione delle procedure di chiamata

1. Il Consiglio dei Docenti propone l'attivazione delle procedure di chiamata dei professori di prima fascia al Consiglio Direttivo, che delibera sulla base della programmazione triennale.
2. In caso di approvazione il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Direttore di emanare il relativo bando.

Articolo 3 – Procedure selettive

1. Successivamente all'approvazione del Consiglio Direttivo, il Direttore emana il bando di selezione, pubblicato sul sito dell'Istituto e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea; il bando è inoltre pubblicato, in estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve indicare:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
 - c) la sede di servizio;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto;
 - e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - g) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - h) i requisiti, le modalità e il termine per la presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'Istituto;
 - i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere;
 - j) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - k) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente.

Articolo 4 - Requisiti per la presentazione delle domande.

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la copertura di posti vacanti di professore di prima fascia:
 - a) studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale ai sensi dell'art.16 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto della selezione;
 - b) studiosi in possesso dell'idoneità per il ruolo di prima fascia conseguita ai sensi della legge 210/1998, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) della medesima legge, nonché all'art. 1 comma 6 della L. 230/2005 e successive modificazioni;
 - c) professori di prima fascia, già in servizio all'entrata in vigore della legge 240/2010;
 - d) studiosi italiani o stranieri stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal ministero.
2. Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, ovvero con il Direttore Amministrativo o con un componente del Consiglio Direttivo dell'Istituto.

Articolo 5 – Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere inoltrate al Direttore dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, in plico chiuso, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano oppure, se previsto dall'Istituto nel bando, trasmesse on-line entro il termine di scadenza stabilito nel bando.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a) curriculum scientifico-professionale;
 - b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
 - c) elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
 - d) titoli, pubblicazioni e altri lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione comparativa nei limiti indicati dal bando;
 - e) certificato attestante lo stato di servizio, per i candidati che presentano i requisiti di cui all'art. 4, lett. c);
 - f) elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.

Articolo 6 – Commissione di valutazione.

1. Ai fini della selezione, l'Istituto si avvale di una Commissione di valutazione nominata dal Direttore su proposta del Consiglio dei Docenti.
2. La Commissione è composta da cinque professori di prima fascia, o appartenenti a un ruolo equivalente: uno di essi può essere scelto tra i professori dell'Istituto, gli altri sono scelti tra docenti di comprovato prestigio nel settore concorsuale ovvero nei Settori Scientifico Disciplinari cui si riferisce la selezione, in attività presso altre Università o istituzioni di ricerca e alta formazione italiane e straniere.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici per lo svolgimento dei lavori.

Articolo 7 – Selezione dei candidati.

1. La valutazione della Commissione avviene sulla base dei criteri da essa stessa predeterminati. In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato rispetto al profilo scientifico per cui è indetta la procedura di selezione;
 - originalità, innovatività e rigore metodologico della produzione scientifica;
 - contributo alle conoscenze nell'ambito disciplinare di riferimento;
 - impatto della produzione scientifica nel quadro internazionale degli studi
 - apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - continuità temporale della produzione scientifica;
 - attività didattiche, con particolare riguardo a quelle svolte in ambiti internazionali.
2. La Commissione chiude i propri lavori entro due mesi dal Decreto di nomina del Direttore. Il Direttore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura, per giustificati e comprovati motivi.
 3. La Commissione, con determinazioni assunte a maggioranza dei suoi componenti, formula per ciascun candidato un giudizio collegiale motivato e seleziona il candidato o, in caso di più posti, i candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stato bandito il posto.
 4. Per ogni seduta della Commissione deve essere redatto apposito verbale.
 5. Al termine dei lavori la Commissione redige in via collegiale una relazione finale dei lavori svolti.

Articolo 8 – Approvazione degli atti

1. Gli atti sono approvati con Decreto del Direttore.
2. Nel caso in cui il Direttore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Istituto.

Articolo 9 – Chiamata del candidato selezionato

1. Il Consiglio dei Docenti, tenuto conto delle valutazioni espresse dalla Commissione, formula la proposta di chiamata con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori componenti dell'organo.
2. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, approva la proposta di chiamata formulata dal Consiglio dei Docenti.
3. La nomina è disposta dal Direttore con proprio decreto.

Articolo 10 – Norma transitoria

1. Nelle more della entrata in vigore del nuovo statuto dell'Istituto Italiano di Scienze Umane, in forza del presente regolamento adottato nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, le competenze, attribuite dallo Statuto vigente, ai fini delle chiamate dei professori, al Consiglio dei Docenti sono da intendersi attribuite al Consiglio Direttivo su parere del Consiglio dei Docenti.